# COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

R E G O L A M E N T O
PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

**********

(approvato con deliberazione del consiglio com.le n. 250 del 29/11/1990, esecutiva ai sensi di legge)

**********

**********

ART. 1 - Le Commissioni sono organi consultivi con funzione di elaborazione e proposta al consiglio com.le. Esse nella elaborazione e formulazione delle proprie proposte, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, possono avvalersi anche del contributo di rappresentanti ed esperti esterni, i quali partecipano ai lavori delle stesse senza diritto di voto.
Resta ferma la competenza degli organi deliberativi del Comune in caso di onerosità dei contributi esterni richiesti.

ART. 2 - Le Commissioni "Assetto ed uso del territorio", "Economia ed attività produttive", "Scuola e cultura", "Sport ed attività ricreative", "Sanità e politiche sociali", sono composte da 5 consiglieri com.li non facenti parte della giunta, di cui tre di maggioranza e due di minoranza.

ART. 3 - La Commissione "Affari generali ed istituzionali", avendo tra i suoi compiti, quello di elaborare proposte per la redazione ed approvazione dello Statuto e dei vari regolamenti nei termini fissati dalla L. 142/1990, è composta da sette consiglieri com.li, non facenti parte della giunta, di cui quattro di maggioranza e tre di minoranza, dal Sindaco che la presiede e dal Vice Sindaco, con funzioni di vice-presidente.
Possono partecipare a pieno titolo ai lavori della commissione i singoli assessori allorquando siano trattate questioni inerenti ai rispettivi settori di competenza.
Possono inoltre essere cooptati nella commissione il Segretario ed i dirigenti dell'apparato tecnico-amministrativo del Comune, i quali partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto.

ART. 4 - Ciascuna commissione, eccezione fatta per la commissione di cui al precedente articolo, nomina al proprio interno un presidente ed un vice-presidente, ed all'inizio di ogni seduta nomina tra i consiglieri presenti un segretario verbalizzante.

Le altre funzioni di segreteria sono svolte dal personale amministrativo com.le delle unità operative interessate.

ART. 5 - La convocazione della commissione è effettuata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.

Della convocazione e dell'o.d.g., negli stessi termini, il Presidente deve dare comunicazione alla giunta.

Il Sindaco e gli assessori com.li interessati agli argomenti in discussione possono partecipare alla riunione della Commissione, senza diritto di voto.

Gli atti, a cura del Presidente, devono essere messi a disposizione dei commissari fin dalle ore 8 del giorno fissato per la seduta.

ART. 6 - Il Sindaco, gli assessori interessati, od almeno due dei membri, possono richiedere la convocazione delle Commissioni per trattare gli argomenti specificati nella richiesta stessa di convocazione.

ART. 7 - Le sedute di ciascuna commissione sono valide quando è presente la maggioranza più uno dei suoi componenti.

Le proposte, per essere adottate, devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

ART. 8 - Le proposte delle Commissioni devono essere trasmesse al Sindaco entro 10 giorni e devono essere poste in discussione nel consiglio comunale entro ulteriori 20 giorni.
Nel caso entro tale termine non avvenga alcuna convocazione del Consiglio, le proposte saranno portate in discussione nel primo consiglio comunale utile successivo a tale termine.

ART. 9 - Le Commissioni durano in carica sino a che non verrà data attuazione allo Statuto di cui all'art. 4 della L. 8.6.90 n. 142.

**********